

## Causa T-204/03

### **Haladjian Frères SA** **contro** **Commissione delle Comunità europee**

«Concorrenza — Art. 81 CE — Art. 82 CE — Distribuzione di pezzi di ricambio —  
Importazioni parallele — Denuncia — Decisione di rigetto»

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 27 settembre 2006 . . . . . II - 3783

#### Massime della sentenza

1. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Esame delle denunce*  
*(Regolamento del Consiglio n. 17; regolamento della Commissione n. 2842/98)*
2. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Esame delle denunce — Obblighi della Commissione*  
*(Artt. 81 CE e 82 CE)*
3. *Ricorso di annullamento — Decisione della Commissione che necessita di una valutazione economica complessa*  
*(Artt. 81 CE, 82 CE e 230 CE)*

4. *Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Pregiudizio per il commercio fra Stati membri — Criteri*  
(Art. 81, n. 1, CE)
5. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Esame delle denunce — Durata eccessiva*  
(Artt. 81 CE e 82 CE)
6. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Obblighi della Commissione*  
(Artt. 81 CE e 82 CE)
7. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata*  
(Artt. 81 CE, 82 CE e 253 CE)

1. Né il regolamento n. 17 né il regolamento n. 2842/98, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo [81 CE] e dell'articolo [82 CE], contengono disposizioni espresse concernenti il seguito da attribuire, sotto il profilo del merito, ad una denuncia e gli eventuali obblighi di inchiesta della Commissione per quanto riguarda la relativa istruzione. Di fatto, la Commissione non ha l'obbligo di avviare procedimenti diretti ad accertare eventuali violazioni del diritto comunitario e, tra i diritti conferiti ai denuncianti dai regolamenti n. 17 e n. 2842/98, non figura quello di ottenere una decisione definitiva circa la sussistenza o meno dell'asserita violazione.

elementi probatori relativi all'esistenza o meno di un'infrazione che essa non è tenuta ad accertare. Inoltre, anche qualora tale istruttoria sia stata condotta, nessuna disposizione di diritto derivato conferisce al denunciante il diritto di obbligare la Commissione a proseguire il procedimento fino allo stadio di una decisione finale che constati l'esistenza o l'inesistenza dell'asserita violazione. L'esistenza del potere discrezionale riconosciuto alla Commissione nell'ambito dell'esame delle denunce, infatti, non dipende dal carattere più o meno avanzato dell'istruzione di una pratica.

(v. punti 27-28)

Poiché la Commissione non è obbligata a pronunciarsi sull'esistenza o meno di un'infrazione, essa non può essere costretta a condurre un'istruttoria, in quanto quest'ultima non potrebbe avere altro oggetto se non quello di reperire gli

2. A seguito di una denuncia per violazione degli artt. 81 CE e 82 CE, la Commissione non è tenuta ad intraprendere un

procedimento inteso ad accertare le dette violazioni, ma soltanto ad esaminare attentamente gli elementi di fatto e di diritto portati a sua conoscenza dal denunciante allo scopo di valutare se tali elementi lascino apparire un comportamento tale da falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune e compromettere il commercio tra gli Stati membri. Quando la Commissione decide di procedere all'istruzione di una denuncia, essa deve farlo, salvo motivazione debitamente circostanziata, con la cura, la serietà e la sollecitudine necessarie per poter valutare con piena cognizione di causa gli elementi di fatto e di diritto sottoposti alla sua valutazione dai denunciati.

(v. punti 29, 212)

3. Nell'ambito di un ricorso di annullamento proposto avverso una decisione della Commissione che ha respinto una denuncia per violazione delle regole comunitarie di concorrenza occorre che il Tribunale verifichi se la decisione impugnata contenga un esame adeguato degli elementi di fatto e di diritto sottoposti alla valutazione della Commissione nell'ambito del procedimento amministrativo. A tale riguardo, il controllo giurisdizionale degli atti della Commissione che implicano valutazioni economiche complesse, come avviene in materia di allegazioni di violazione degli artt. 81 CE e 82 CE, deve limitarsi alla verifica dell'osservanza delle norme di

procedura e di motivazione, nonché dell'esattezza materiale dei fatti, dell'insussistenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere.

(v. punto 30)

4. Per giustificare l'applicazione delle regole di concorrenza ad un accordo riguardante prodotti acquistati negli Stati Uniti per essere venduti nella Comunità, tale accordo deve, sulla base di un insieme di elementi di fatto e di diritto, permettere di prevedere con un grado di probabilità sufficiente che esso possa esercitare un'influenza più che insignificante sulla concorrenza nella Comunità e sul commercio tra Stati membri. Il semplice fatto che un comportamento produca determinati effetti, quali che siano, sull'economia della Comunità non costituisce in sé un nesso sufficientemente stretto per permettere di fondare la competenza comunitaria. Per potere essere preso in considerazione è necessario che tale effetto sia sostanziale, cioè sensibile e non trascurabile.

(v. punto 167)

5. Un'eventuale durata eccessiva del trattamento di una denuncia per violazione delle regole comunitarie di concorrenza

non può, in linea di principio, incidere sul contenuto stesso della decisione finale adottata dalla Commissione. Infatti, tale durata non può, salvo situazioni eccezionali, modificare gli elementi sostanziali che, a seconda dei casi, determinano l'esistenza o meno di una violazione delle regole di concorrenza o che giustificano la mancata istruzione da parte della Commissione. La durata d'istruzione della denuncia non reca pertanto, in linea di principio, pregiudizio al denunciante quando vi è rigetto.

(v. punto 193)

6. Il rispetto da parte della Commissione di un termine ragionevole all'atto dell'adozione di decisioni in esito a procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza costituisce un'applicazione del principio di buona amministrazione. La durata ragionevole di un tale procedimento dev'essere valutata

sulla scorta delle circostanze specifiche di ciascuna pratica e, in particolare, del contesto della stessa, delle varie fasi procedurali espletate dalla Commissione, della complessità della pratica e degli interessi delle parti coinvolte.

(v. punto 195)

7. La Commissione non è obbligata a pronunciarsi, nella motivazione delle decisioni che emana per garantire l'applicazione delle regole comunitarie di concorrenza, su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere a sostegno della loro domanda. È sufficiente che essa esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che hanno un ruolo essenziale nell'economia della decisione.

(v. punto 199)